

NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA

SCHEDA INFORMATIVA SUI TESTI IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

Il Progetto di Legge all'esame, tendente a introdurre modifiche nella legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, è stato approvato in Commissione Affari Costituzionali nel dicembre 2009 e rappresenta il lavoro di sintesi di 14 diverse proposte. Ne vengono di seguito sommariamente illustrate tre, quelle che si focalizzano maggiormente su aspetti socialmente rilevanti, come l'accesso della cittadinanza ai minori nati o cresciuti in Italia o i criteri di accertamento della effettiva integrazione dello straniero.

Le proposte di legge Atti della Camera (A.C.) n. 457 (Bressa ed altri), A.C. n. 995 (Sarubbi ed altri), A.C. 1048 (Santelli) e A.C. 1592 (Cota ed altri)

La proposta di legge (p.d.l.) Atti della Camera (A.C.) 457, a firma Bressa del PD ed altri è quella che propone di innovare più radicalmente la disciplina vigente in materia di cittadinanza. Essa presenta molti ed importanti elementi di convergenza con altre proposte di legge, tra cui spicca la n. 2670 a firma Sarubbi del PDL ed altri (di ampio schieramento parlamentare). Inoltre, alcune altre proposte hanno inteso recuperare la cittadinanza per categorie penalizzate nel tempo come l'A.C. 995 a firma Sarubbi ed altri.

Modifiche più limitate, in sostanza più restrittive rispetto alla legge attuale, sono invece previste dall'A.C. 1048, a firma Santelli del PDL e dall'A.C. 1592, a firma Cota della Lega Nord ed altri, (i passaggi salienti di queste p.d.l. sono riportati in questa scheda con maggior margine sinistro).

Acquisto della cittadinanza per nascita

L'art. 1 dell'**A.C. 457** amplia il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al **criterio dello jus soli (cioè in base a dove di nasce, in alternativa allo jus sanguinis, cioè per nascita)**. Si introducono **due nuove ipotesi di acquisizione automatica della cittadinanza italiana per nascita**, stabilendo che essa può essere ottenuta da parte di:

- coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi risieda legalmente e in maniera continuativa da non meno di cinque anni;
- coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia e vi sia legalmente residente, senza interruzioni, da almeno un anno.

In tali casi la cittadinanza si acquista a seguito di una **dichiarazione di volontà del genitore** risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal compimento della maggiore età, i soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana possono, nel caso in cui siano in possesso di un'altra cittadinanza, rinunciare a quella italiana. Qualora non sia stata resa da parte dei genitori la dichiarazione di volontà, al raggiungimento della maggiore età i soggetti in questione acquistano la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni, purché presentino domanda entro due anni.

Acquisto della cittadinanza da parte del minore

L'art. 2 dell'**A.C. 457**, modificando l'art. 4 della L. 91/1992, prevede che, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età possa acquistare la cittadinanza italiana se abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età, qualora manifesti entro un anno la volontà di diventare cittadino mediante un'apposita dichiarazione.

Il medesimo articolo introduce inoltre un diritto all'**acquisizione della cittadinanza** per il minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o di formazione professionale.

Per il conferimento della cittadinanza, in questo caso, è necessaria la presentazione di un'istanza da parte dei genitori ovvero del genitore che esercita la potestà genitoriale in base all'ordinamento del Paese di origine; resta comunque fissata la possibilità per gli interessati di rinunciare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, alla cittadinanza italiana per mantenere quella dei genitori o un'altra cittadinanza.

L'art. 1 dell'altra p.d.l. **A.C. 1048**, propone di aggiungere ai requisiti già richiesti dalla legislazione vigente allo straniero che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale e ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età) quello dell'**aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all'istruzione**, formulazione che almeno per il momento sfugge ad una esatta definizione.

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

L'**A.C. 457** (art. 3) interviene in senso restrittivo sulla disciplina attuale, che regola l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani, con l'intento di porre un freno al fenomeno dei "**matrimoni di comodo**".

Tale finalità viene perseguita **estendendo il periodo minimo di residenza in Italia (da sei mesi a due anni)** per l'attribuzione della cittadinanza. Viene distinta l'ipotesi del matrimonio all'interno del quale siano nati o siano stati adottati dei figli: in questo caso i **termini sono ridotti della metà**.

L'art. 2 dell'altra p.d.l. **A.C. 1048** chiede piuttosto di elevare da due a **tre anni** il periodo minimo di residenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza per matrimonio.

Attribuzione della cittadinanza

Gli artt. 4 e 5 dell'**A.C. 457** introducono un **percorso di attribuzione della cittadinanza ulteriore rispetto a quello attualmente previsto**. Secondo la nuova previsione, la cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno:

- allo straniero che risiede legalmente in Italia **da almeno cinque anni** (in luogo dei dieci attualmente previsti) e che è in possesso di un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (come già per i permessi di soggiorno);
- al **cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea** che risieda legalmente **da almeno tre anni** in Italia (invece di quattro anni secondo la legge vigente);
- allo straniero regolarmente soggiornante da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo *status* di **rifugiato**.

Nel caso di cui al primo punto, l'attribuzione della cittadinanza è subordinata anche all'**accertamento della concreta integrazione linguistica e sociale dello straniero**, che preveda una **conoscenza della lingua italiana parlata**, equivalente al **livello A2** secondo la UE (capacità di linguaggio semplice, utile per descrivere bisogni immediati).

Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

L'**A.C. 457** propone di concedere la cittadinanza al **minore straniero o apolide** che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età, e riducendo da cinque a tre anni il termine per la concessione all'**apolide** che risieda legalmente in Italia.

L'altra p.d.l. **A.C. 1048** (Santelli del PDL) prevede, tra i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, l'**accertamento della buona conoscenza della lingua, della storia e della Costituzione italiana, la rinuncia alla precedente cittadinanza e la frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi** volto ad approfondire le materie suindicate.

Riacquisto della cittadinanza

Tra le altre proposte presentate, l'**A.C. 995** (Sarubbi del PDL e altri) intende sanare una discriminazione giuridica nei confronti delle donne emigrate all'estero nel secolo scorso e private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, a seguito di matrimonio con straniero (effetto di una legge del 1912) proponendone il riacquisto automatico di cittadinanza.

~

Per brevità, sono stati trascurati alcuni aspetti meno importanti di queste proposte di legge come la revisione dei motivi di pericolosità che precluderebbero allo straniero l'ottenimento della cittadinanza o alcune questioni procedurali, come per esempio le modalità di giuramento.

∞

(a cura del MASCI Lazio, feb 2011)